

Roma, 19/11/2024
Prot. n. 283/U/FL/2024

Ai Presidenti dei Consigli Provinciali
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

LL.SS.

Gentile Presidente,

come saprai, il decreto-legge 145 dell'11/10/2024, in aggiunta alla programmazione triennale per il comparto domestico, prevede per il 2025 10.000 ingressi aggiuntivi da riservare ai lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o di persone c.d. "grandi anziani".

Il citato decreto annovera la Fondazione Lavoro, agenzia di intermediazione iscritta all'albo informatico, ex articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, tra i soggetti che possono presentare richiesta per tali risorse aggiuntive.

Questa previsione assegna dunque ai Consulenti del Lavoro la competenza in materia, senza necessità di avvalersi di altre convenzioni indirette.

Pertanto, ti chiediamo di dare massima diffusione a tale opportunità comunicando ai Colleghi che possono avvalersi della Fondazione per la trasmissione delle domande.

La procedura prevista dal decreto-legge indica come termine per la raccolta delle domande quello del 30 novembre 2024. Abbiamo già avviato la verifica delle modalità di accesso al portale e lo studio delle procedure da questo previste per le comunicazioni che qui di seguito ti riepiloghiamo.

Ti preciso, infine, che per usufruire del servizio occorre delegarsi alla Fondazione Lavoro.

La seguente documentazione dovrà pervenire in Fondazione all'indirizzo mail info@fondazione lavoro.it.

Per il datore di lavoro:

- documento identità;
- codice fiscale;
- la conferma di essere titolare di SPID o CIE (carta identità elettronica attivata con le credenziali di accesso all'identità digitale);
- indirizzo PEC personale registrato sul portale INAD, <https://domiciliodigitale.gov.it/dgit/home/public/#!/home>, a cui si accede tramite SPID o CIE (carta identità elettronica attivata con le credenziali di accesso all'identità digitale);
- ultima dichiarazione dei redditi o CU con anche eventuali redditi esenti da imposizione. Per poter procedere con la pratica devono esservi almeno 20.000 euro di imponibile se il nucleo familiare del datore è composto solo dalla sua persona o almeno 27.000 euro nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi. Nel caso in cui l'imponibile sia inferiore ai limiti sopra indicati è necessaria la dichiarazione dei redditi di altri familiari conviventi oppure di parenti, anche non conviventi, entro il 2° grado.
- Indicazione dei collaboratori domestici già in forza presso il datore.
- il verbale di accertamento L. 104 quale dichiarazione da parte del Datore di Lavoro non autosufficiente.
- Per gli over 80 anni allegare documento identità nel caso l'assistito sia persona diversa dal datore di lavoro.
- Informazioni relative al contratto di lavoro che si andrà a creare come ore settimanali, livello di inquadramento e regime di convivenza. A tal fine si specifica che per i non conviventi il minimo di ore deve essere di 20 settimanali, per le badanti conviventi (livello CS e DS) minimo 54 ore e per le colf conviventi part-time minimo 30 ore.



- In caso di collaboratore convivente con il datore é necessario anche il certificato di idoneità alloggiativa o comunque l'attestazione della richiesta fatta al Comune di residenza del datore.
- Dichiarazione di avere assolto alla richiesta al Centro per l'impiego per la ricerca di analogo qualifica;
- Asseverazione del professionista ex art. 44 D.L. n. 73/2022
- Marca da bollo virtuale di 16 euro.

Per il lavoratore:

- passaporto completo;
- codice fiscale se già in possesso;
- indirizzo di residenza estero (é sufficiente specificare la città);
- indirizzo dell'ambasciata o consolato italiano nel paese di origine dove si ritirerà il visto di ingresso (tale dato verrà comunque fornito dal Portale);
- in caso di collaboratore non convivente é necessario indicare l'indirizzo della sistemazione alloggiativa in Italia (con impegno alla certificazione di idoneità alloggiativa);
- mail, numero telefono, stato civile (libero, coniugato, divorziato ecc.), status di rifugiato o meno.

Dovranno, inoltre, essere prodotte le seguenti autocertificazioni:

- che nel triennio antecedente la presentazione della domanda il datore di lavoro ha/non ha ricevuto nessun altro nulla osta al lavoro (in caso affermativo, se ha sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis).
- di non essere a conoscenza di indagini e alla inesistenza di condanne a suo carico, anche non definitive, comprese quelle adottate a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati contro la sicurezza e dignità dei lavoratori, ivi compresi i reati di cui agli artt. 437, 589 comma 2, 590 comma 3, 601, 602, 603-bis c.p. nonché per i reati indicati e introdotti dal TUI.
- insussistenza negli ultimi 2 anni di violazioni punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 del DL n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002) concernenti l'impiego di manodopera clandestina.
- dichiarazione di impegno all'ospitalità;
- esigenze familiari sottostanti la richiesta del/dei nulla osta richiesti.
- non aver presentato medesima o ulteriore richiesta autonomamente o per il tramite di altra organizzazione datoriale o soggetto intermediario.
- che la richiesta è presentata per l'assistenza alla sua persona o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, nei casi individuati dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche del parente entro il terzo grado del datore di lavoro, ancorché non conviventi, residenti in Italia;
- di non essere coniuge né parente o affine entro il terzo grado del lavoratore.

Un caro saluto.

Il Presidente

Vincenzo Silvestri

FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO

Il Presidente
Vincenzo Silvestri

